

APPALTI

Referendum abrogativo sugli appalti promosso dalla CGIL

Con il [referendum per “Abrogare le norme che limitano la responsabilità solidale negli appalti”](#) la CGIL chiede che negli appalti e subappalti siano tutelati i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso la **piena ed esigibile responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro (appaltante)** che decide di affidare ad un'altra impresa (appaltatore) la realizzazione di lavori, forniture o servizi.

Il referendum interviene sull'art. 29, 2° comma del d.lgs. 276 del 2003 che regola la responsabilità solidale a carico del committente, nell'ambito dell'appalto di opere o servizi, per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori dipendenti verso il datore di lavoro appaltatore

Attualmente la legge richiamata prevede la possibilità che i contratti collettivi nazionali di lavoro possano derogare quanto disposto dalla legge in materia di responsabilità solidale. La CGIL ritiene che questa possibilità vada abrogata perché non deve essere consentita alcuna deroga in peggio rispetto alle leggi in materia di diritti dei lavoratori.

La vittoria del referendum ripristinerebbe il principio di una responsabilità solidale inderogabile e piena da parte del committente e cioè del soggetto che sceglie l'appaltatore, e che beneficia della prestazione lavorativa dei dipendenti.

Lo stesso l'art. 29, 2° comma del d.lgs. 276 del 2003 prevede un sistema piuttosto complesso per riconoscere al lavoratore, davanti al giudice, il mancato rispetto degli obblighi retributivi e contributivi da parte dell'appaltatore o subappaltatore. La conseguenza è che passano anche diversi anni prima di arrivare al riconoscimento della responsabilità del committente e quindi di veder riconosciuti i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Le parti che la CGIL chiede di abrogare quelle parti della legge che non rendono effettive le tutele e i diritti dei lavoratori.

La vittoria del referendum consentirebbe ai lavoratori di recuperare i propri crediti di lavoro direttamente e velocemente dal committente, senza dover chiamare in causa tutta la “filiera” dell'appalto.

Legenda

Responsabilità solidale: si intende l'obbligo di due o più soggetti a una medesima prestazione. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente, imprenditore o datore di lavoro (appaltante), è obbligato insieme all'appaltatore (destinatario dell'appalto) e agli eventuali subappaltatori, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

Appalto

L'appalto è il contratto con cui una parte (committente o appaltante) affida ad una altra parte (appaltatore) la realizzazione di lavori, forniture o servizi dietro un corrispettivo in denaro. Es. l'affidamento ad una impresa esterna dei lavori di pulizia. L'appaltatore, con organizzazione dei mezzi necessari, assume l'obbligo di compiere i lavori dietro un corrispettivo in denaro .

Subappalto

Contratto di appalto successivo a quello originario con cui l'appaltatore incarica un terzo (subappaltatore) di eseguire, in tutto o in parte, l'opera o il servizio che egli stesso ha precedentemente assunto dall'appaltante o committente.

Deroga

È nuova norma legislativa o contrattuale (norma derogante) che disciplina in modo diverso per specifiche situazioni quanto già previsto dalla norma generale (norma derogata). La possibilità della deroga è talvolta già prevista nella norma originaria come nel caso dell'art. 29, 2° comma del d.lgs. 276 del 2003 sugli appalti, sottoposto a referendum abrogativo promosso dalla CGIL.

Scheda a cura di CGIL Lombardia

24 gennaio 2016